

N. 61/2022 R.G.



**TRIBUNALE DI MODENA**

**SEZIONE LAVORO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di I° grado iscritta al N. 61/2022 R.G.

**promossa da**

[REDACTED] - C.F.: [REDACTED] - nato in Perù il  
[REDACTED] e residente a Modena, via [REDACTED] rappresentato e  
difeso dall'Avv. Ilda Beqo;

**RICORRENTE**

**contro**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (C.F. 80078750587), in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, via  
Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72  
presso la Sede Provinciale dell'INPS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti  
Giuseppe Basile e Oreste Manzi;

**RESISTENTE**

**Avente ad oggetto:** assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995



### CONCLUSIONI

**Il procuratore del ricorrente** conclude come da ricorso del 24.01.2022: “- accertare e dichiarare il diritto del sig. \_\_\_\_\_ a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995 a decorrere dal 01.05.2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia con conseguenza condanna dell'INPS al pagamento della somma maturata a tale titolo dall'01.05.2021, o quella diversa data che dovesse risultare dovuto, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggiorazioni sociali ex L. 448/2001 dalla maturazione al saldo nonché alle ulteriori quote mensili maturate e maturandi per i titoli di cui sopra.

- In ogni caso, con rifusione dei compensi professionali relativi al presente procedimento in favore del procuratore della parte ricorrente, che si dichiara antistatario.”

**Il procuratore dell'INPS** conclude come da memoria difensiva del 31.05.2022: “La domanda di controparte è da ritenersi infondata. Se ne chiede il rigetto. Spese come per legge.”

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 24.01.2022, \_\_\_\_\_ chiedeva accertarsi l'illegittimità del rigetto della domanda di assegno sociale presentata in data 21.04.2021 e, per l'effetto, condannarsi l'INPS a corrispondere i ratei della prestazione prevista dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (01.05.2021), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Il ricorrente esponeva:

- di essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo;



- di risiedere in modo continuativo in Italia dall'11.01.2011, come da certificato storico di residenza;
- che al momento della presentazione della domanda amministrativa aveva maturato il requisito anagrafico (67 anni di età);
- che non percepiva alcuna pensione dal Perù;
- che non aveva altri redditi, né in Italia né all'estero;
- che la moglie, \_\_\_\_\_, non percepiva redditi pensionistici o di altra natura, né in Italia né all'estero;
- che presentava domanda di assegno sociale tramite il patronato INAPI;
- che l'INPS emetteva provvedimento di diniego in data 21.05.2021, per carenza del requisito della permanenza stabile e continuativa in Italia per dieci anni;
- che il Comitato provinciale rigettava il ricorso amministrativo.

2. L'INPS, costituitosi oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c., contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'ente deduceva che: a) \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non certificava "l'esistenza di eventuali redditi italiani della moglie"; b) in sede amministrativa non era stato possibile verificare la permanenza continuativa e stabile nel territorio nazionale per dieci anni, in quanto il ricorrente aveva prodotto solo il passaporto rilasciato in data 25.06.2014; c) l'attore si era allontanato più volte dall'Italia, per periodi superiori a novanta giorni, in particolare dal 28.01.2015 al 26.07.2015 e dal 12.04.2016 al 12.08.2016.

### 3. Sul merito

3.1. L'assegno sociale è stato introdotto dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995. Tale norma stabilisce: *"Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000,*



*denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento".*

*L'art. 39 della L. n. 40/1998 prevede che "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".*

*Infine, il D.L. n. 112/2008, all'art. 20, comma 10, dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale".*

*La condizione del lungo soggiornante è stata regolata dal D. Leg. n. 3/2007 - di recepimento della Direttiva 2003/109 - che ha riformulato il testo dell'art. 9, D. Leg. n. 286/1998 introducendo la denominazione di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Con la sentenza n. 306/2008, la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore può subordinare l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello*



straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata (nello stesso senso le sentenze n. 187/2010 e n. 40/2013). La Consulta ha chiarito che l'art. 20 cit. ha introdotto un requisito aggiuntivo e non sostitutivo rispetto al possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 80, comma 19, L. n. 388/2000 (cfr. Sent. n. 50/2019).

**3.2.** Il richiedente l'assegno sociale è onerato della prova della sussistenza dei requisiti di legge, secondo il generale criterio di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass. n. 23477/2010).

Il ricorrente ha ottemperato al proprio onere probatorio.

Quanto alla permanenza duratura nel territorio italiano, si rileva che                     , cittadino peruviano, è titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo, rilasciato dalla Questura di Modena in data 07.04.2018; <sup>1</sup> il primo permesso di soggiorno per motivi familiari è stato rilasciato il 18.01.2011, rinnovato senza soluzione di continuità fino al 2019 (cfr. certificato storico dei permessi di soggiorno <sup>2</sup>). Il ricorrente, inoltre, risiede ininterrottamente a Modena dall'11.01.2011 (cfr. certificato storico di residenza <sup>3</sup>). La residenza stabile e la titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo costituiscono indici probanti del radicamento del ricorrente sul territorio italiano.

In merito al contenuto del requisito previsto dall'art. 20 cit., la giurisprudenza ha statuito che la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia (valido per tutti i soggetti indipendentemente dalla loro cittadinanza: cfr. Corte Cost. 197/2013) ha natura fattuale, distinto dalla mera residenza legale, e che, in relazione all'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, la continuità va intesa non quale assoluta, costante e

<sup>1</sup> Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente.

<sup>2</sup> Cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente.

<sup>3</sup> Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente.



ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata (cfr. Cass. n. 16865/2020, Cass. n. 16989/2019, Cass. n. 16867/2019). Secondo la giurisprudenza di legittimità, *"ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo"* (Cass. n. 17397/2016). Il soggiorno legale, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, *"si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale"* (Cass. n. 16989/2019). Come ben chiarito dalla giurisprudenza di merito, *"il requisito del soggiorno legale, continuativo e decennale richiesto dalla norma sopra riportata sussiste tutte le volte in cui il soggetto straniero interessato alla prestazione abbia un titolo legale per permanere sul territorio nazionale per la durata di dieci anni, rilasciato in un'unica soluzione oppure prorogato per tale periodo senza soluzione di continuità. Ne discende che detto requisito non viene meno, come invece ritenuto dall'INPS, in caso di allontanamenti più o meno lunghi, sempre che permanga il titolo legale che permetta il rientro"* (Trib. di Pesaro n. 113/2017).

Cass. n. 15170/2019 ha ribadito l'irrilevanza dell'allontanamento temporaneo dal territorio italiano: *"Ne consegue che non essendo in discussione la residenza, ma venendo in rilievo solo un mero allontanamento temporaneo, sussiste il"*



*diritto della assistita alla prestazione anche per il periodo in cui si è volontariamente allontanata dal luogo di dimora abituale. Occorre, infatti, ricordare che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”(Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 02/04/2019) 05/07/2019, n. 18189).”*

Risulta per *tabulas* che \_\_\_\_\_ si è allontanato dal territorio nazionale, fra il 2015 e il 2016, per far ritorno nel Paese di origine, nel quale si è trattenuto in ciascuna occasione per un tempo apprezzabile. In particolare, il passaporto attesta che il ricorrente si è trattenuto in Perù dal 28.01.2015 al 26.07.2015 e dal 12.04.2016 al 12.08.2016.<sup>4</sup> Tali allontanamenti temporanei, ancorché superiori ai novanta giorni, non sono ostativi al riconoscimento dell'assegno sociale. Si tratta di assenze che non hanno assunto carattere di continuità, essendo state intervallate dalla permanenza in Italia per un numero significativo di mesi, superiore a quello trascorso all'estero. Il ricorrente ha sempre fatto ritorno in Modena, dove si è stabilito dal 2011, divenendo formalmente residente nel territorio nazionale, tanto da aver acquisito il permesso di soggiorno di lungo periodo. La continuità del soggiorno in Italia è corroborata dal collegamento stabile con il territorio italiano e con il nucleo familiare quivi stabilitosi, nonché

<sup>4</sup> Cfr. doc. 9 fascicolo ricorrente.



dalla permanenza in Italia per periodi superiori a quelli trascorsi all'estero e dalla mancata prova del trasferimento nel paese d'origine per lunghi periodi negli ultimi cinque anni (dal 2016 al 2021) e prima del 2014. Appare, dunque, soddisfatto il requisito del soggiorno stabile e continuativo per almeno dieci anni alla data della presentazione della domanda amministrativa.

Non può attribuirsi alcuna rilevanza alle circolari INPS - da cui parte resistente fa discendere l'interruzione della continuità del soggiorno qualora il richiedente trascorra più di 90 giorni all'estero -, posto che le circolari emanate dalla pubblica amministrazione non costituiscono fonte del diritto, sono atti di rilevanza interna e come tali privi di efficacia vincolante. Le circolari non spiegano alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, essendo destinate ad esercitare esclusivamente una funzione direttiva da parte dell'organo di vertice che le emette nei confronti degli uffici dipendenti (Cass. S.U. n. 23031/2007). Come chiarito dai giudici amministrativi, *"le circolari interpretative hanno efficacia interna, non costituiscono fonti del diritto e non vincolano il giudice il quale le può sempre disapplicare se ritenute non conformi alle norme"* (cfr. T.A.R. Milano, 29/10/2015, n. 2292).

**3.3.** Ricorrono gli ulteriori requisiti di legge (anagrafico e reddituale).

L'INPS ha negato la concessione dell'assegno sociale sulla base dell'incompletezza della documentazione prodotta e, nella specie, in ragione della mancata attestazione dei *"redditi italiani della moglie"* del ricorrente. Quest'ultimo ha prodotto l'autocertificazione allegata alla domanda amministrativa (relativa ai redditi propri e della moglie) e le certificazioni rilasciate dal Ministero delle Finanze del Perù, tradotte e apostillate, comprovanti l'assenza di redditi e di proprietà immobiliari nel paese di origine (per entrambi i





coniugi). <sup>5</sup> La produzione documentale, consegnata all'ente già in sede amministrativa, riporta la traduzione italiana, il numero di protocollo e la data di rilascio. Deve riconoscersi piena valenza probatoria alle predette certificazioni, posto che non vi è prova della non autenticità di detti documenti. Peraltro, risulta rispettata la previsione dell'art. 33, commi 2 e 3, D.P.R. n. 445/2000 ( T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): *“le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiani all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai loro funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”*.

**3.4.** A fronte delle contestazioni dell'Ente convenuto, parte attrice ha prodotto la dichiarazione sostitutiva ex T.U. n. 445/2000 di SILVIO FERRARI, attestante l'assenza di redditi in Italia. <sup>6</sup>

L'art. 2 del D.P.R. n. 394/1999, recante la disciplina regolamentare di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998), stabilisce quanto segue: *“1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni*

<sup>5</sup> Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente.

<sup>6</sup> Cfr. doc. 15 fascicolo ricorrente.



*del testo unico e del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. 2. Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia [...]*".

L'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, recita: "1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea. 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di



*traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atto o documenti non veritieri". Il successivo art. 33, secondo e terzo comma, prevede che "le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiani all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai loro funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale".*

Dalle suddette norme si ricava chiaramente come le certificazioni rilasciate da enti di Stati esteri debbano essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e che tale legalizzazione implica la traduzione della certificazione in lingua italiana, di cui la medesima autorità diplomatica o consolare o un traduttore ufficiale devono attestare la conformità al testo straniero. Tuttavia, l'art. 2, comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998 dispone che "Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge", demandando alla fonte di rango legislativo la possibilità di introdurre limitazioni a tale principio.

A livello sovranazionale, invece, viene in rilievo l'art. 11 della Direttiva 2003/109/CE che ha affermato che "il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda [...] le prestazioni



*sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale". Tale Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 3/2007, che ha modificato l'art. 9, comma 12 del citato D. Lgs. 286/1998 nel senso che "lo straniero extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo è stato ammesso a godere tra l'altro delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale [...] salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale".*

Le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, in quanto di natura amministrativa e di rango inferiore rispetto all'art. 2, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998 e alla normativa comunitaria, devono essere disapplicate nella parte in cui subordinano la possibilità per i soli cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente a stati e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani a differenza dei cittadini italiani e dell'Unione Europea. Le citate disposizioni si pongono in contrasto con il principio di parità di trattamento sancito dal diritto comunitario. Sia i giudici nazionali sia gli organi amministrativi sono tenuti ad applicare integralmente il diritto dell'Unione e a tutelare i diritti che quest'ultimo conferisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. CGUE 22.6.1989, C-103788, CGUE 11.1.2007, C-208/05 e CGUE 14.10.2010, C-243/09).

Ne consegue che, dovendosi fare applicazione della fonte di rango primario del nostro ordinamento interno in materia di parità di trattamento nei rapporti con la pubblica amministrazione e della normativa comunitaria come sopra citate, il diniego dell'INPS alla concessione dell'assegno sociale in presenza dei requisiti di legge debba ritenersi illegittimo e non giustificato. Ciò non esclude che, in presenza di autodichiarazioni rese ai sensi del T.U. 445/2000 da parte dello straniero con permesso di soggiorno, l'ente possa riconoscere la prestazione in



via provvisoria e procedere ai controlli sulla mendicITÀ delle informazioni e dei dati dichiarati, avvalendosi degli organi accertatori interni e interpellando le autorità consolari straniere.

In ragione delle superiori considerazioni, deve ritenersi che lo straniero legalmente soggiornante in Italia possa presentare all'Istituto convenuto anche solo una dichiarazione sostitutiva *ex artt. 46 o 47, D. Lgs. n. 445/2000* riguardo la non titolarità di redditi o pensione nel Paese di origine per poter accedere alla prestazione assistenziale. In senso analogo si rinvengono diverse pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Brescia n. 167/2016 e Corte di Appello di Milano n. 338/2021).

Siffatta conclusione è avvalorata dal fatto che il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", adottato con DPCM 159/2013, successivo alla direttiva comunitaria, per l'accesso alle prestazioni sociali non prevede alcuna distinzione di trattamento tra cittadini italiani e stranieri sotto tale profilo, consentendo a tutti indistintamente la possibilità di effettuare l'autocertificazione mediante la dichiarazione sostitutiva unica della propria condizione reddituale e patrimoniale anche con riferimento a redditi e patrimoni esteri.

**3.5.** Per tutte le ragioni esposte, il convenuto dev'essere condannato a corrispondere l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, accessori da liquidarsi secondo i criteri dettati dall'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.



#### 4. Sulle spese di lite

Le spese di lite devono essere poste a carico dell'INPS in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

- 1) **ACCOGLIE** il ricorso e, per l'effetto, condanna l'INPS a corrispondere a [redacted] l'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (01.05.2021), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al saldo;
- 2) **CONDANNA** l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 2.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- 3) **FISSA** termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Modena, 13 dicembre 2022

Il Giudice del Lavoro  
dott. Vincenzo Conte

